



BANDO PER L'AMMISSIONE AI SEGUENTI CORSI DI STUDIO:

Corso di laurea in Biotecnologie [Classe L-2]

Corso di laurea in Scienze biologiche [Classe L-13]

Scienze farmaceutiche applicate – Controllo qualità [Classe L-29]

Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Chimica e tecnologia farmaceutiche [Classe LM-13]

Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia [Classe LM-13]

ANNO ACCADEMICO 2017/2018

IL RETTORE

- VISTA la legge 2 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";
- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'articolo 16, comma 5;
- VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'articolo 39, comma 5;
- VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante "Norme in materia di accessi ai corsi universitari" e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'articolo 2, comma 1;
- VISTO il D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 e successive modificazioni rubricato "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286", in particolare l'art. 46 "Accesso degli stranieri alle Università";
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- VISTA la legge 30 luglio 2002, n. 189 "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo" ed in particolare l'art. 26;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e, in particolare, l'articolo 154, commi 4 e 5;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, concernente "Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di migrazione";
- VISTO il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, contenente "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli

Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";

- VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 7 dicembre 2006, n. 305 concernente "Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della Pubblica Istruzione, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 16 marzo 2007, recante la determinazione delle classi di lauree universitarie, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2007, n. 155;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 16 marzo 2007, recante la determinazione delle classi di lauree magistrali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 2007, n. 157;
- VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante "Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" e, in particolare, l'articolo 5, comma 4;
- VISTO il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 12 luglio 2011, n. 5669, recante "Linee guida disturbi specifici dell'apprendimento";
- VISTO lo Statuto emanato con decreto rettorale n. 329 del 6 aprile 2012;
- VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 731 dell'8 luglio 2015 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 12 dicembre 2016, n. 987, recante "Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica" e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTE le disposizioni interministeriali del 28 febbraio 2017 e successive modificazioni e integrazioni, recanti "Procedure per l'accesso degli studenti stranieri richiedenti visto ai corsi di formazione superiore del 2017-2018";
- VISTA le delibere del Senato Accademico del 10 maggio 2017 e del Consiglio di Amministrazione del 25 maggio 2017, che hanno stabilito, ai sensi della Legge 264/99, per l'anno accademico 2017/2018, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale, la programmazione locale per i seguenti corsi: Biotecnologie [Classe L-2], Scienze biologiche [Classe L-13], Scienze farmaceutiche applicate – Controllo qualità [Classe L-29], Farmacia [Classe LM-13] e Chimica e tecnologia farmaceutiche [Classe LM-13];
- VISTO il Manifesto degli Studi dell'Università degli Studi di Firenze per l'anno accademico 2017/2018;

DECRETA

l'emanazione del Bando per l'ammissione ai seguenti corsi di studio:

Biotecnologie [Classe L-2], Scienze biologiche [Classe L-13], Scienze farmaceutiche applicate – Controllo qualità [Classe L-29], Farmacia [Classe LM-13] e Chimica e tecnologia farmaceutiche [Classe LM-13];
ANNO ACCADEMICO 2017/2018

Art. 1 - POSTI A CONCORSO

1. È indetto presso questo Ateneo, nell'ambito del complessivo numero di posti programmato a livello locale il concorso per l'ammissione ai seguenti corsi di studio dell'Università degli Studi di Firenze per l'anno accademico 2017/2018:

Corso di studio	posti riservati ai cittadini comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui alla legge 30/7/2002, n.189, art. 26	posti riservati ai cittadini non comunitari residenti all'estero	posti riservati ai cittadini cinesi del Progetto Marco Polo
Biotecnologie [Classe L-2]	270	15	10
Chimica e tecnologia farmaceutiche [Classe LM-13]	100	2	2
Scienze farmaceutiche applicate – Controllo qualità [Classe L-29]	150	1	
Farmacia [Classe LM-13]	180	3	3

Corso di studio	posti riservati ai cittadini comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui alla legge 30/7/2002, n.189, art. 26	posti riservati ai cittadini non comunitari residenti all'estero	posti riservati ai cittadini cinesi del Progetto Marco Polo
Scienze biologiche [Classe L-13]	300	11	4

Art. 2 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E TITOLI DI ACCESSO

1. Possono partecipare al concorso di cui al precedente articolo 1:

- i cittadini dell'Unione Europea ovunque soggiornanti
- i cittadini extra Unione Europea di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002⁽¹⁾
- i cittadini extra Unione Europea residenti all'estero

Nel caso in cui un candidato sia in possesso di doppia cittadinanza, una delle quali sia quella italiana o di un altro Paese UE, è la cittadinanza italiana o quella di altro Paese UE che prevalgono (legge 31 maggio 1995, n. 218, art. 19 paragrafo 2).

2. Per l'ammissione alla prova e per l'eventuale successiva immatricolazione, gli studenti devono essere in possesso di un **diploma di scuola secondaria superiore conseguito in Italia o all'estero**. Il titolo di studio conseguito all'estero deve essere riconosciuto idoneo e deve essere conseguito al termine di un percorso scolastico pari ad **almeno 12 anni** e deve consentire, nel Paese nel quale è stato conseguito, l'accesso a un corso di laurea analogo a quello prescelto; qualora nel Paese di provenienza sia richiesta per l'accesso all'Università una **prova di idoneità accademica** è necessario documentarne il superamento.

Art.3 – PROVA DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA

1. I cittadini extra Unione Europea residenti all'estero per essere ammessi alle prove di concorso **devono obbligatoriamente superare la prova di conoscenza della lingua italiana**, salvo i casi di esonero indicati nel Manifesto degli studi anno accademico 2017/2018, sezione 4.3.
2. La **prova di conoscenza della lingua italiana** si terrà il giorno **venerdì 1 settembre 2017**. La sede e le modalità di svolgimento della prova di conoscenza della lingua italiana saranno pubblicate in tempo utile all'indirizzo: www.unifi.it/studentistranieri.

Art. 4 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROVA DI AMMISSIONE

1. I candidati dovranno compilare la domanda di partecipazione alla prova **solo ed esclusivamente on line** collegandosi all'indirizzo <https://ammissioni.unifi.it>. Il servizio sarà attivo a partire dalle ore **9:00 del 10 luglio 2017** fino alle ore **13:00 dell'11 agosto 2017**. Oltre tale scadenza il collegamento verrà disattivato e **non sarà più possibile compilare la domanda né iscriversi o partecipare alla prova di ammissione. Non saranno accettate domande di partecipazione pervenute con modalità e tempi diversi da quelli riportati nel presente comma.**
2. Ad ogni candidato non è consentito presentare più di una domanda di partecipazione alla prova ed è tenuto a esprimere **l'opzione per il corso di laurea al quale intende concorrere**.
3. Dopo aver completato la suddetta procedura informatica i candidati dovranno provvedere al pagamento di **euro 50,00** quale contributo di partecipazione alla prova. Il pagamento potrà essere effettuato secondo le modalità che saranno proposte dall'applicativo informatico. Il **pagamento del contributo** dovrà essere effettuato a pena di esclusione **entro le ore 13:00 dell'11 agosto 2017**.
4. **I candidati saranno considerati regolarmente iscritti e quindi ammessi alla prova solo dopo aver effettuato il pagamento del contributo**. I candidati sono invitati a consultare lo stato della propria ammissione alla prova collegandosi all'indirizzo <https://ammissioni.unifi.it> verificando, dopo aver effettuato l'accesso, nella sezione "**stampa e pagamenti**" che l'iscrizione sia andata a buon fine e che il pagamento risulti acquisito. Nel caso si riscontrassero anomalie, queste devono essere segnalate tempestivamente tramite l'help online del sistema.
5. Per nessun motivo potrà essere richiesto il rimborso del contributo per la partecipazione alla prova

⁽¹⁾ Stranieri titolari di carta di soggiorno ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonché gli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all'estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l'ingresso per studio.

versato, anche in ipotesi di mancata partecipazione alla prova.

Art. 5 – CANDIDATI CON DISABILITÀ O AFFETTI DA DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO (DSA)

1. I **candidati con disabilità ai sensi della Legge 104/92** e successive modifiche e integrazioni, debitamente certificata, possono fare richiesta, in relazione al proprio deficit, degli **ausili necessari** per sostenere la prova e possono fare, altresì, esplicita richiesta di un **tempo aggiuntivo** per sostenere la prova nella misura massima del **50%** rispetto al tempo complessivo.
2. I **candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) ai sensi della Legge 170/2010** e successive modifiche e integrazioni, con idonea certificazione rilasciata da non più di tre anni da strutture del SSN o da specialisti e strutture accreditati dallo stesso SSN, possono fare richiesta di un **tempo aggiuntivo** per sostenere la prova nella misura massima del **30%** rispetto al tempo complessivo e, altresì, possono chiedere l'uso di **strumenti compensativi** necessari in relazione al tipo di DSA certificato.
3. Secondo disposizioni ministeriali dettate in materia di svolgimento delle prove di ammissione ai corsi di studio **sono strumenti compensativi ammessi:**
 - a. calcolatrice non scientifica;
 - b. videoingranditore;
 - c. affiancamento di un tutor.

Non sono ammessi i seguenti strumenti compensativi:

- dizionario e/o vocabolario;
 - formulario;
 - tavola periodica degli elementi;
 - mappa concettuale;
 - personal computer/tablet/smartphone/smartwatch o altra strumentazione similare.
4. Le richieste dovranno essere inviate entro le **ore 13:00 dell'11 agosto 2017 esclusivamente** all'indirizzo e-mail certificazioni.proveammissioni@unifi.it (*specificare in oggetto: cognome e nome del candidato e prova a cui si intende partecipare*) inviando l'apposito **modulo** disponibile sulla pagina <https://ammissioni.unifi.it>, dal quale risulti la tipologia di handicap o DSA e l'ausilio necessario richiesto per lo svolgimento della prova. Alla richiesta dovrà essere allegato in un **unico file pdf, pena la mancata concessione dei benefici, idonea documentazione** che attesti il riconoscimento della disabilità da parte delle Autorità preposte, nonché copia di un **documento di identità in corso di validità**.
 5. Il **mancato invio della documentazione** o l'**invio di documentazione non conforme** ai criteri indicati o l'invio a **indirizzo di posta diverso** da certificazioni.proveammissioni@unifi.it o l'**invio tardivo** oltre il termine previsto nel precedente comma 4, comporterà per il candidato **lo svolgimento della prova senza la fruizione degli ausili richiesti**.
 6. I candidati con disabilità o con DSA **residenti in Paesi esteri**, che intendano usufruire delle misure di cui ai commi precedenti, devono presentare la certificazione attestante lo stato di disabilità o di DSA **rilasciata nel paese di residenza**, accompagnata da una **traduzione giurata in lingua italiana o in lingua inglese**. Gli organi di ateneo incaricati di esaminare le certificazioni accerteranno che la documentazione straniera attesti una condizione di disabilità o di disturbo specifico dell'apprendimento riconosciuta dalla normativa italiana.

Art. 6 –CANDIDATI EXTRA UNIONE EUROPEA RESIDENTI ALL'ESTERO

1. Saranno ammessi a partecipare alla prova di cui al presente bando soltanto i candidati extra Unione Europea residenti all'estero e i candidati cittadini cinesi inseriti nel Progetto Marco Polo che abbiano presentato **domanda di ammissione presso l'Autorità diplomatica o Consolare italiana competente per territorio**, ai sensi di quanto previsto nelle norme ministeriali per l'accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari (<http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/>).
2. Tali candidati sono altresì tenuti a presentare domanda di partecipazione alla prova secondo le **modalità e i tempi descritti nell'articolo 4 del presente Bando**.
3. I candidati sono tenuti a versare altresì il contributo di cui all'articolo 4, comma 2, di partecipazione

alla prova dell'importo di **euro 50,00** entro il termine **ultimo delle ore 13:00 dell'11 agosto 2017**. Il pagamento potrà essere effettuato secondo le modalità che saranno proposte dall'applicativo informatico, che prevedono anche il pagamento con carta di credito.

Art. 7 - COMMISSIONE

1. La commissione sarà composta dai docenti nominati dal Rettore. I nominativi saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito <https://ammissioni.unifi.it>.
2. Alla commissione è rimessa ogni responsabilità in ordine al regolare svolgimento della prova.

Art. 8 – DATA, LUOGO E MODALITÀ DI ACCESSO ALLA PROVA

1. La prova di ammissione si terrà il giorno **8 settembre 2017** presso la Fortezza da Basso, Viale Filippo Strozzi, 1, Firenze
2. I candidati dovranno presentarsi alle **ore 8:30** per le operazioni di identificazione muniti di un documento di identità valido (preferibilmente quello indicato nella domanda di ammissione), nonché della ricevuta dell'avvenuto pagamento del contributo di partecipazione alla prova. I candidati sprovvisti di documento di identificazione non saranno ammessi a sostenere la prova.
3. I candidati extra Unione Europea dovranno presentarsi muniti, pena l'esclusione, del passaporto con lo specifico visto d'ingresso per "studio" e del permesso di soggiorno, ovvero della ricevuta rilasciata dall'ente preposto attestante l'avvenuto deposito della richiesta di permesso.
4. Per consentire il regolare avvio della prova alle ore 10.30, **le porte saranno inderogabilmente chiuse alle ore 10,00** e da quel momento in poi non sarà consentito l'accesso ai candidati. **Non assume rilevanza alcuna la motivazione del ritardo.**
5. **Si invitano i candidati a presentarsi in sede concorsuale privi di borse, zaini o altri similari per evitare i tempi di attesa per la consegna presso l'apposito guardaroba prima della fase di identificazione**, tenuto conto che è fatto divieto di introdurre nelle aule telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch o di altra strumentazione similare, nonché manuali, testi scolastici, appunti manoscritti e materiale di consultazione.
6. I candidati che, per qualsiasi motivo, non si presenteranno a sostenere la prova saranno considerati rinunciatari alla stessa.

Art. 9 – CARATTERISTICHE DELLA PROVA

1. La prova di ammissione consiste nella soluzione di **75 (settantacinque)** quesiti a risposta chiusa suddivisi nelle seguenti sezioni tematiche presentate in successione:
 - a. Linguaggio Matematico di base - 20 quesiti (60 minuti);
 - b. Biologia - 15 quesiti (15 minuti);
 - c. Chimica - 15 quesiti (20 minuti);
 - d. Fisica - 15 quesiti (30 minuti);
 - e. Comprensione del Testo – 2 brani per un totale di 10 quesiti (5 per ciascun brano) (20 minuti)Durante lo svolgimento della prova **non sarà possibile accedere alla sezione successiva** finché non sarà terminato il tempo previsto per la sezione precedente.

Art. 10 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA E OBBLIGHI DEI CANDIDATI

1. La prova avrà inizio alle ore **10:30**.
2. Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di **2 ore e 25 minuti**. È consentito lasciare l'aula solo 30 minuti prima della conclusione della prova.
3. Ai candidati con disabilità (*ex lege* 104/1992) e ai candidati affetti DSA (*ex lege* 170/2010), certificati e documentati, è concesso un tempo aggiuntivo come indicato nell'art. 5, commi 1 e 2 del presente Bando rispetto a quello definito dal precedente comma 2.
4. I candidati saranno distribuiti in più aule tenuto conto dell'età anagrafica, eccezione fatta per i gemelli.
5. In sede di prova deve essere utilizzata una penna nera fornita dall'Ateneo.

6. È fatto divieto di introdurre nelle aule telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch o altra strumentazione simile, nonché manuali, testi scolastici, appunti manoscritti e materiale di consultazione.
7. **Pena l'esclusione dall'aula**, è fatto divieto ai candidati di comunicare tra di loro durante lo svolgimento della prova, sia verbalmente che per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che con i membri della Commissione oppure con il personale addetto alla vigilanza.

Art. 11 – CAUSE DI ANNULLAMENTO DELLA PROVA

1. Sono cause di annullamento della prova:

- a. lo svolgimento della prova in un'aula d'esame diversa da quella nei cui elenchi d'aula il candidato è iscritto, a meno che la variazione sia stata autorizzata dalla Commissione d'esame e di tanto sia dato atto a verbale;
 - b. l'introduzione in aula, da parte del candidato, di telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch o di altra strumentazione simile (fatti salvi i supporti necessari per i soggetti di cui all'articolo 5 del presente Bando), nonché di manuali, testi scolastici, appunti manoscritti e materiale di consultazione;
 - c. l'apposizione sulla prova della firma ovvero di contrassegni del candidato o di un componente della Commissione;
2. L'annullamento della prova è disposto dalla Commissione e **non verrà determinato il punteggio della prova annullata**.

Art. 12 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA

1. Per la valutazione della prova il punteggio attribuito è così determinato:

- **1 punto** per ogni risposta esatta;
 - **meno 0,25 punti (-0,25)** per ogni risposta errata;
 - **0 punti** per ogni risposta omessa.
2. In caso di parità di voti sarà data prevalenza al punteggio ottenuto dal candidato, in ordine decrescente, nella soluzione (rispettivamente) dei quesiti relativi agli argomenti di Biologia, di Chimica, di Fisica e di Linguaggio Matematico di base.
3. In caso di **parità di punteggio** prevale il **candidato anagraficamente più giovane** (Legge n. 191 del 16/6/98, art. 2, c. 9).

Art.13 – OBBLIGHI FORMATIVI AGGIUNTIVI [OFA]

1. A seguito del sostenimento della prova di ammissione al candidato che avrà conseguito un punteggio pari o inferiore a **8 punti** nei quesiti su argomenti di **Linguaggio Matematico di base** verranno assegnati obblighi formativi aggiuntivi (**OFA**).
2. Gli obblighi formativi aggiuntivi dovranno essere assolti con la frequenza obbligatoria minima dell'80% al corso di recupero di matematica.
3. Il mancato assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi comporterà l'impedimento per lo studente di prenotarsi e sostenere gli esami di profitto del corso di laurea a cui risulta iscritto.

Art. 14 - ASSEGNAZIONE DEI POSTI AI CANDIDATI

1. In seguito ai risultati della prova, tenuto conto dell'opzione esercitata da parte di ciascun candidato nella domanda di partecipazione alla prova stessa e del punteggio dallo stesso conseguito nella prova di ammissione, per **ciascuno dei cinque corsi di studio saranno elaborate tre specifiche graduatorie di merito** come segue:
 - a) graduatoria comprendente i cittadini dell'Unione Europea ed extra Unione Europea residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge n. 189 del 30 luglio 2002;
 - b) graduatoria comprendente i cittadini extra Unione Europea residenti all'estero;
 - c) graduatoria dei cittadini cinesi del Programma Marco Polo.

I posti eventualmente risultati non coperti, nell'ambito della graduatoria riservata ai candidati cittadini extracomunitari residenti all'estero e della graduatoria riservata ai candidati cittadini cinesi del Progetto Marco Polo non potranno essere utilizzati a beneficio dei candidati cittadini comunitari e non comunitari di cui all'articolo 26 della legge n. 189/2002 in quanto appartenenti a contingenti separati e destinati a finalità tra loro distinte, non rientrando i posti riservati ai candidati cittadini extracomunitari residenti all'estero nella programmazione di posti di cui all'art.1 della legge n.264/1999 "Norme in materia di accessi ai corsi universitari". I posti eventualmente risultati non coperti, nella graduatoria riservata ai cittadini non comunitari residenti all'estero, possono essere utilizzati dagli Atenei per i trasferimenti ad anni successivi al primo di studenti di cittadinanza non dell'Unione europea soggiornanti in Italia, ai sensi dell'art.26 della legge n.189/2002 nonché studenti iscritti presso una Università italiana ai sensi dell'art. 46 del DPR 394/1999.

2. Le graduatorie saranno pubblicate attraverso l'applicativo raggiungibile dall'indirizzo: <https://ammissioni.unifi.it>.
3. A partire dalla data di pubblicazione delle graduatorie i candidati utilmente collocati avranno **sette giorni** di tempo per procedere all'immatricolazione, **incluso il giorno di pubblicazione della graduatoria ed esclusi i sabati e i festivi**, secondo le modalità descritte nel successivo articolo 15 del presente bando, trascorsi i quali si procederà allo scorrimento delle graduatorie con le modalità e i termini che saranno pubblicati dall'indirizzo: <https://ammissioni.unifi.it>.
4. **Dopo l'ultimo scorrimento delle singole cinque graduatorie**, ai fini dell'assegnazione di eventuali posti rimasti vacanti, le **cinque** diverse graduatorie di merito riferite ai singoli corsi di laurea cui al precedente comma 1, verranno sostituite da una **graduatoria unica di merito per ciascuna tipologia di posti [precedente comma 1, lett. a), b) e c)]** per tutti i corsi di laurea di cui al presente bando in base alla quale si procederà all'immatricolazione degli aventi diritto. **Tale graduatoria è costituita nel rispetto dell'ordine di merito risultante dalla prova di ammissione, tenendo conto delle priorità indicate con la dichiarazione di cui al comma precedente.**
5. **Dopo l'ultimo scorrimento della graduatoria del precedente comma 4**, gli eventuali ulteriori posti rimasti vacanti nei corsi di laurea di cui al presente bando saranno messi a disposizione dei candidati che hanno sostenuto la medesima prova di ingresso presso altri Atenei. Gli interessati potranno presentare domanda attraverso un apposito modulo scaricabile dal sito <https://ammissioni.unifi.it>. Sulla base delle richieste verrà redatta una apposita graduatoria di merito in relazione al punteggio conseguito dai richiedenti nella prova di ammissione.
6. Le **graduatorie saranno chiuse** con decreto rettorale.
7. **Non sarà data alcuna comunicazione personale ai singoli candidati.**

Art. 15 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE DEI CANDIDATI DELL'UNIONE EUROPEA ED EQUIPARATI

1. I vincitori dei posti di cui all'articolo 1 **dovranno collegarsi all'indirizzo: <https://ammissioni.unifi.it>** e, seguendo le indicazioni presenti, dovranno:
 - **confermare il posto** loro assegnato in base al risultato della prova;
 - **compilare e stampare la domanda di immatricolazione** seguendo le indicazioni fornite dall'applicativo informatico. La procedura richiede l'upload della propria fotografia. **Attenzione:** il sistema non consentirà di salvare i dati se non è stato effettuato l'upload della foto. Al termine della procedura lo studente dovrà stampare il bollettino di pagamento della prima rata che dovrà essere versato secondo le modalità che saranno proposte dall'applicativo informatico.
2. La domanda di immatricolazione, con la ricevuta di versamento e un documento di identità in corso di validità, dovrà essere presentata, nei termini di scadenza indicati al momento della pubblicazione delle graduatorie, presso la sede indicata dall'applicativo informatico (orari e indirizzi sono disponibili su www.unifi.it/segreteriestudenti).

I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all'estero dovranno allegare alla loro domanda di immatricolazione la seguente documentazione: titolo di studio in originale o copia autenticata con

traduzione ufficiale in lingua italiana, legalizzazione e “dichiarazione di valore in loco” a cura della Rappresentanza diplomatica o consolare italiana del Paese in cui il documento è stato rilasciato. L'immatricolazione sarà subordinata alla validità della documentazione presentata.

3. **I candidati già iscritti a un corso di laurea di questo Ateneo** che risultino vincitori dei posti di cui all'articolo 1 dovranno stampare, **direttamente al termine della procedura on line di conferma del posto assegnato**, il **nulla-osta** al passaggio di corso di studio e consegnarlo alla propria Segreteria studenti, corredato dalla domanda di passaggio disponibile sul sito web www.unifi.it sezione studenti. Allo studente verrà rilasciata copia o ricevuta dalla domanda di passaggio, debitamente firmata e timbrata dalla Segreteria studenti, che dovrà essere consegnata dallo studente per conferma del posto, entro e non oltre la scadenza di cui al precedente articolo 14 pena l'esclusione dal procedimento concorsuale, presso la sede indicata dall'applicativo informatico.
4. **I candidati già iscritti a un corso di laurea di altro Ateneo** che risultino vincitori dei posti di cui all'articolo 1 potranno stampare, **direttamente al termine della procedura on line di conferma del posto assegnato**, il **nulla-osta** da consegnare alla Segreteria del proprio Ateneo e dovranno invece consegnare presso la sede indicata dall'applicativo informatico entro e non oltre la scadenza di cui al precedente articolo 14, **copia o ricevuta della domanda di trasferimento**, debitamente firmata e timbrata dalla Segreteria dell'Università di provenienza (oppure dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'avvenuta domanda, resa ai sensi del DPR 445/00), pena l'esclusione dal procedimento concorsuale.
5. L'iscrizione agli anni successivi al primo di uno studente **proveniente da altro Ateneo dell'Unione Europea o da altro Ateneo di Paese extra Unione Europea** è sempre subordinata all'accertamento, da parte dell'Università italiana di destinazione, del percorso formativo compiuto dallo studente che richiede il trasferimento, con segnato riguardo alle peculiarità del corso di laurea, agli esami sostenuti, agli studi teorici compiuti e alle esperienze pratiche acquisite nell'Ateneo di provenienza, nonché **all'ineludibile limite** del numero di posti disponibili assegnato all'Università stessa per ciascun anno di corso in sede di programmazione annuale. Non è richiesto il superamento della prova di ammissione esclusivamente a coloro che sono già iscritti al medesimo corso di laurea in altra sede universitaria italiana o dell'Unione Europea o extra Unione Europea. Per **l'anno accademico 2017/2018**, tenuto conto del numero degli studenti iscritti all'Ateneo fiorentino nei vari anni di corso, rispetto ai posti attribuiti all'interno della rispettiva coorte di studenti nelle precedenti programmazioni, il **numero dei posti disponibili agli anni successivi al primo è pubblicato nella tabella** alla pagina web http://www.unifi.it/upload/sub/studenti/1718/trasferimenti_numero_programmato.pdf.
Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina web <http://www.sc-saluteumana.unifi.it/>.
Coloro che per l'anno accademico 2016/17 sono iscritti ad uno dei corsi di studio del presente bando in altra sede universitaria italiana o dell'Unione Europea o extra Unione Europea e intendono trasferirsi all'Ateneo **fiorentino al medesimo corso di studio, ad anni successivi al primo**, devono richiedere il **NULLAOSTA** (modulo NO_01 disponibile su www.unifi.it/modulistica) alla Segreteria di Segreteria presso lo Sportello Unico, in viale Morgagni, 40-44 (www.unifi.it/segreteriastudenti), **entro e non oltre il 31 luglio 2017**.
6. **La mancata immatricolazione o iscrizione degli aventi titolo nei termini e nei modi sopra indicati comporterà la decadenza dal diritto all'iscrizione per l'anno accademico 2017/2018 al corso di laurea indicato come opzione.**

Art. 16 – IMMATRICOLAZIONE CANDIDATI EXTRA UNIONE EUROPEA RESIDENTI ALL'ESTERO

1. I candidati che hanno presentato domanda per i posti riservati ai cittadini extra Unione Europea residenti all'estero dovranno presentare domanda di immatricolazione entro i termini previsti dall'articolo 14 del presente bando, presso lo **Sportello Studente Straniero** (orari e indirizzi su <http://www.unifi.it/cmpro-v-p-10924.html>).

Art. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali relativi al presente procedimento sono raccolti e trattati per fini istituzionali

dell'Università in conformità al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 nonché al Regolamento di attuazione del codice di protezione dei dati personali in possesso dell'Università degli studi di Firenze approvato con D.R. 7 luglio 2004, n. 449.

2. Ai candidati spettano i diritti previsti dal Codice in materia di protezione dei dati personali, in particolare quelli relativi all'art. 7 del D.lgs. 196/2003.

Art. 18 - PUBBLICITÀ

1. Il presente Decreto è pubblicato in data odierna presso l'albo dell'Ateneo, ed è consultabile all'indirizzo <https://ammissioni.unifi.it>. Detta pubblicazione ha valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti e conseguenze di Legge.

Art. 19 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, della Legge 241/90, il Responsabile del Procedimento amministrativo è la Dott.ssa Maria Orfeo, Dirigente dell'Area della Didattica.

Art. 20 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa rinvio alle disposizioni normative, regolamentari e ministeriali citate in premessa.
2. Questa Università si riserva di escludere in qualsiasi momento i candidati che partecipano alla prova indetta con il presente bando per mancata osservanza delle disposizioni ivi impartite o dei termini indicati ovvero per difetto dei requisiti richiesti ai candidati.

Firenze, 7 luglio 2017

IL RETTORE
f.to Prof. Luigi Dei